CAMERA DEI DEPUTATI N. 1119

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

—

Norme per l'immissione in ruolo del personale docente precario presso scuole non statali

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge di seguito esposta ha lo scopo di eliminare l'evidente ingiusta situazione determinatasi nei confronti di coloro che da anni prestano servizio in qualità di docenti nelle scuole parificate o legalmente riconosciute.

La serie di provvedimenti legislativi che si sono succeduti con cadenza quasi annuale, a partire dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, ha consentito l'immissione in ruolo di migliaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, compresi coloro che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero.

Lo spirito che sottendeva alle varie operazioni di « sistemazione » del personale era da ricercare nel tentativo, lodevole, di eliminare ogni forma di precariato, dando finalmente agli operatori scolastici sicurezza di *status* ed all'amministrazione scolastica, centrale e periferica, certezza degli organici e generale presenza del personale di ruolo.

Occorre però rilevare come da tutti questi provvedimenti legislativi, sino all'ultimo decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, siano rimasti esclusi gli insegnanti che hanno prestato, e prestano tuttora, servizio nelle scuole private o parificate legalmente riconosciute.

Si tratta di alcune migliaia di persone che in tutte le parti del Paese prestano servizio anche con nomine autorizzate dai provveditori agli studi (come nel caso della scuola materna ed elementare), e che vantano anzianità di servizio considerevoli.

Molti di questi, specialmente nelle province meridionali, sono in possesso di una o più abilitazioni all'insegnamento conseguite nei concorsi ordinari banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

I meccanismi introdotti da molti provvedimenti legislativi (riserve di posti nei concorsi ordinari, precedenze assolute nell'attribuzione delle supplenze) hanno peggiorato la condizione di questi insegnanti impedendo, di fatto, la possibilità di un loro transito dalle scuole private a quelle statali, con grave danno per la stessa amministrazione scolastica che si priva di personale qualificato, specializzato e con notevole esperienza didattico-educativa.

Alla luce di quanto sopra si propone il seguente articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale docente che abbia prestato comunque servizio per non meno di 360 giorni nelle scuole private, normali o speciali, di ogni ordine e grado, purché legalmente riconosciute, con nomine conferite da direttori o presidi, e, nel caso delle scuole materne ed elementari, con autorizzazione dei singoli provveditori agli studi, hanno titolo a partecipare ai concorsi vigenti per soli titoli banditi ai sensi delle norme vigenti.

ART. 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1 è inserito, sulla base dei titoli culturali e didattici in possesso, nelle graduatorie provinciali degli aventi diritto all'ammissione in ruolo, compilate ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.